

Allegato alla delibera di C.C. n. 22 del 29.09.2020

**IL SINDACO**  
Pellizzari Aldo

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
Sartori dr.ssa Federica

**COMUNE DI ROTZO**  
***(Provincia di VICENZA)***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 29.09.2020**

## **INDICE**

- Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2. BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 3. DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE
- Art. 4. INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE
- Art. 5. ASSIMILAZIONI
- Art. 6. RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- Art. 7. VERSAMENTI ED INTERESSI
- Art. 8. ACCERTAMENTO
- Art. 9. RISCOSSIONE COATTIVA
- Art.10. RIMBORSI
- Art.11. CONTENZIOSO
- Art.12. DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ROTZO dell'imposta municipale propria d'ora in avanti denominata IMU.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **ART. 2**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, nonché alle caratteristiche morfologiche del terreno, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento ai fini del versamento dell'IMU, tali valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta, fermo restando quanto previsto dal presente articolo comma 1.
5. La delibera di cui al comma 4, può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
6. Resta salva la possibilità per il Comune in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei

valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

### **ART. 3**

#### **DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali. La deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **ART. 4**

#### **INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE**

1. In applicazione dell'art. 52 del Dlgs 446/97, il Comune ha la facoltà di introdurre aliquote differenziate riducendo il carico tributario per talune fattispecie di immobili meritevoli di particolare tutela.

### **ART. 5**

#### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **ART. 6**

#### **RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e a condizione che:
  1. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile).
  2. La fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R 380/2001. Sono comunque considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici.

3. Il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.  
A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

## **ART. 7**

### **VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla Legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta risulti inferiore a € 12,00.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 8**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, designa il funzionario responsabile, a cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019;

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi non supera i 12 euro.

#### **ART. 9**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **ART. 10**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 per anno solare.

#### **ART. 11**

##### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **ART. 12**

##### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.